

Sostituto del Responsabile tecnico officine: chiarimenti.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

Prot. n. 53115 DGT/NO del 2 luglio 2018

Oggetto: Sostituto del Responsabile tecnico officine art. 80 CdS - Decreto n° 211 del 18/05/2018. Richiesta di chiarimenti interpretativi.

Si fa seguito alla lettera prot. U0014236 del 12/06/2018 del Direttore della Divisione IV della Direzione Generale di questo Ministero, per comunicare a tutte le Imprese autorizzate ex art. 80 C.d.S. che l'istituto della sostituzione dell'ispettore non è più compatibile con l'attuale normativa dettata dalla Direttiva 2014/45/UE.

I soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o di impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore (ai sensi dell' art. 240, comma 2 del D.P.R. n° 495/92, correlato con quanto previsto dall'art. 7 del Decreto del M.I.T. n 211/2018) devono avere le qualifiche dell'ispettore autorizzato.

Ne consegue che l'impresa, per continuare ad operare in caso di assenza o impedimento del responsabile tecnico, deve necessariamente disporre di un secondo ispettore avente le stesse caratteristiche.

Si comunica altresì che sono temporaneamente sospesi i corsi di preparazione al conseguimento della qualifica di ispettore, nell'attesa che venga pubblicato il relativo decreto.

Si invitano gli UMC a dare ampia diffusione di quanto rappresentato alle Amministrazioni Provinciali, alle officine ex art 80 CdS e agli Enti di formazione di competenza territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ing. Giorgio CALLEGARI